

DETERMINA N. 8/25/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA B4 S.R.L. E
TIM S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.
449/16/CONS**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata Autorità;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il “Regolamento”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO l'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l'istanza della società B4 S.r.l. di seguito denominata B4, del 19 settembre 2025, acquisita in pari data con numero di protocollo 231166 con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti della società TIM S.p.A., con contestuale richiesta di misure cautelari;

VISTA la nota del 23 settembre 2025, protocollo 234544, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche - rigettando la richiesta cautelare per mancanza di elementi - ha convocato le società in udienza per il 16 ottobre 2025, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia;

VISTA la memoria della società TIM S.p.A. del 10 ottobre 2025, acquisita in pari data con protocollo 253759;

VISTO il verbale di udienza del 16 ottobre 2025;

CONSIDERATO che nella suddetta udienza l'Autorità si riservava in merito alle determinazioni da assumere sulla procedibilità dell'istanza ai sensi del Regolamento, attesa la pendenza di un procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria penale, come da documentazione allegata agli atti dalla società convenuta;

ESAMINATA, dunque, la documentazione prodotta da cui si evince il deposito da parte di TIM S.p.A. di una denuncia querela (in data [omissis] 2025) presso la Procura della Repubblica di [omissis] avente ad oggetto casi di frodi su NNG;

CONSIDERATO che l'oggetto della citata denuncia querela è ascrivibile al petitum dell'istanza controversiale proposta dinanzi all'Autorità;

CONSIDERATO che il Regolamento sancisce all'articolo 3, comma 3, che *“Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l'Autorità giudiziaria”* e comma 4, che *“Se una parte propone azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile”*;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per improcedibilità della domanda derivante dalla circostanza che l'accertamento dei fatti oggetto della controversia è stato rimesso, da una delle parti, all'Autorità giudiziaria;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione, per improcedibilità della domanda, della controversia di cui in epigrafe, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento.
2. La presente determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE

Antonio Provenzano